

Regolamento di convivenza nelle Residenze e Unità abitative

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3542/2023, Prot. n. 0388721/23 del 23.10.2023
Pubblicato all'Albo online il 24.10.2023

Art. 1 - RESIDENZE UNIVERSITARIE

1. Le Residenze universitarie e le Unità abitative sono strutture destinate ad ospitare studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano – Bicocca beneficiari delle provvidenze del diritto allo studio universitario, secondo le espresse previsioni degli appositi bandi di concorso posti in essere ogni anno accademico dall'Università in ossequio alle vigenti normative nazionali e regionali in materia. L'Università in caso di disponibilità di posti alloggio non destinati a tali studenti potrà dar corso anche all'ospitalità di diverse tipologie di ospiti secondo modalità che verranno definite dalla stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli studenti aderenti ai programmi di scambi internazionali, i visiting students e visiting professors, gli studenti partecipanti alle summer school organizzate dall'Università).
2. All'atto dell'ammissione nella Residenza o nella Unità abitativa ogni ospite dovrà sottoscrivere l'accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e senza riserva o eccezione alcuna. I rapporti di ospitalità tra gli studenti ospiti e l'Università sono regolati dal presente Regolamento e da ogni specifica disposizione impartita dall'Università.
3. L'assegnazione della camera è personale e all'ospite assegnatario è fatto divieto di cederne l'uso o l'utilizzo, anche temporaneo, ad altri. Ogni forma di abuso comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, fino alla revoca del beneficio dell'ospitalità, fatto comunque salvo il diritto dell'Università di procedere alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Presso le strutture abitative dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca non è possibile trasferire, neppure temporaneamente, la residenza, mentre è possibile stabilirvi il domicilio.
5. Relativamente alle Unità abitative, l'Università è sollevata in ogni caso da ogni responsabilità in caso di intrusioni od occupazioni che l'ospite dovesse subire.

Art. 2 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli ospiti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e, nel rapporto con gli altri ospiti e con il personale universitario o dipendente da ditte appaltatrici che operano per conto dell'Università presso le Residenze ed Unità abitative, al rispetto delle regole fondamentali di civile convivenza che attengono alla vita in comunità (tolleranza, rispetto degli altri, collaborazione).
2. In particolare tutti gli ospiti indistintamente sono sempre tenuti a:
 - osservare le vigenti disposizioni di legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dall'Ateneo che hanno attinenza con la vita nelle Residenze o Unità abitative;
 - corrispondere all'Università, ove prevista, la relativa retta stabilita per l'ospitalità, rispettando le scadenze previste per le varie tipologie di ospitalità. Posizioni debitorie nei confronti dell'Ateneo per ragioni di ospitalità, costituiranno valido titolo, attraverso i competenti Uffici, per l'allontanamento degli ospiti dalla Residenza / Unità abitativa;
 - tenere un comportamento improntato ad assoluta correttezza, senso di responsabilità e rispetto verso le persone e nell'utilizzo di locali ed attrezzature date in consegna;
 - curare personalmente la pulizia e il decoro della camera assegnata, tenere in ordine locali, arredi, bagni, cucine, e gli spazi in genere, evitando l'accumulo di stoviglie sporche e raccogliendo l'immondizia nel rispetto delle norme comunali;
 - consentire che gli addetti incaricati della sanificazione vi svolgano attività periodiche secondo le modalità e tempistiche stabilite dall'Università e dagli operatori economici affidatari;
 - custodire la chiave della camera assegnata e consegnarla al portiere ad ogni uscita dalla Residenza. Gli assegnatari di alloggio presso le Unità abitative saranno direttamente responsabili delle chiavi loro affidate e della loro custodia. Ogni spesa derivante dallo smarrimento della chiave assegnata, sarà a totale carico dell'ospite;

- fare un uso corretto dei locali e delle attrezzature comuni, con un particolare richiamo alle pulizie e allo smistamento dei rifiuti negli appositi bidoni ad uso comune;
- esporre avvisi, cartelli o simili solo negli spazi appositamente riservati;
- controllare periodicamente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente al personale preposto eventuali guasti o danneggiamenti;
- utilizzare elettrodomestici in dotazione all'Unità abitativa o alla Residenza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art.5;
- spegnere le luci, assicurarsi che i rubinetti dell'acqua siano chiusi e chiudere a chiave la propria stanza ogni volta che si esce;
- arieggiare frequentemente le stanze;
- in caso di assenze che superino i 10 giorni, vuotare, sbrinare e lasciare pulito il frigorifero;
- acquisire l'informativa sulla sicurezza e partecipare obbligatoriamente alle prove di evacuazione. La mancata partecipazione alle prove di evacuazione potrà comportare sanzioni secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

3. Le spese delle utenze sono comprese nella retta. Relativamente alle Unità abitative, qualora fossero riscontrati consumi per utenze superiori all'ammontare medio delle spese sostenute presso le camere site all'interno delle Residenze Universitarie, l'Ateneo si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di controlli per individuare la causa e adottare i provvedimenti del caso, ivi compreso l'eventuale addebito all'ospite della parte eccedente in caso di riscontrato comportamento non diligente.

Art. 3 - RAPPORTI CON LE DITTE APPALTATRICI DELL'UNIVERSITA'

1. L'esecuzione dei servizi che nel loro complesso costituiscono l'insieme dei servizi alberghieri presso le Residenze ed Unità abitative (a titolo esemplificativo: pulizia, reception, lavanolo, manutenzioni) è affidata dall'Università ad operatori economici individuati tramite le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

2. Tramite gli operatori economici di cui al precedente comma 1., l'Università provvede:

- al controllo degli accessi e delle presenze nella Residenza;
- alla custodia delle chiavi delle Residenze;
- al controllo delle persone che utilizzano i servizi della Residenza;
- alle pulizie residuali degli spazi comuni delle Residenze;
- alla pulizia delle camere ed Unità abitative secondo tempistiche e modalità determinate dall'Università;
- ai piccoli interventi di manutenzione delle camere delle Residenze e delle Unità abitative e di tutti i locali.

3. Il servizio di portineria è attivo sull'intero arco della giornata.

Art. 4 - DIRITTI DEI RESIDENTI

1. Gli ospiti hanno diritto:

- ad occupare l'alloggio nei periodi di apertura delle strutture abitative secondo il periodo assegnato;
- ad avere in dotazione il corredo del posto letto assegnato e al cambio biancheria, secondo frequenza e modalità previste dall'Università, che saranno per tempo comunicate agli ospiti;
- ad utilizzare le strutture ed i beni delle Residenze/Unità abitative, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli altri utenti. Qualora la residenza dove è ubicato l'alloggio assegnato non sia dotata di alcuni servizi comuni presenti presso altre Residenze dell'Università, l'ospite ha diritto di usufruirne secondo modalità e tempistiche concordate per ogni singola Residenza;
- alla pulizia dei luoghi comuni come stabilito per ogni Residenza/Unità abitativa secondo tempistiche e modalità determinate dall'Università;
- alla pulizia della camera, come stabilito per ogni Residenza/Unità abitativa secondo tempistiche e modalità determinate dall'Università;
- ad avanzare proposte sul funzionamento delle Residenze/Unità abitative tramite la Consulta degli Studenti;

- ad accedere al servizio di prossimità (denominato “Ascolto Residenze Bicocca” e raggiungibile a mezzo e-mail all’indirizzo ascolto.residenzebicocca@unimib.it) pensato per gli ospiti delle Residenze universitarie, che possono ricevere ascolto su problemi connessi alla loro vita in residenza.

Art 5 – DIVIETI

1. Nelle Residenze / Unità abitative è fatto divieto di:

- sublocare o comunque consentire l'uso, anche momentaneo ed a qualsiasi titolo, a terzi della camera assegnata (pena decadenza del diritto di assegnazione e denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza nei casi previsti dalle vigenti normative);
- arrecare disturbo agli altri ospiti, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 8.00, dalla domenica al giovedì, e dalle 01:00 alle 08:00 il venerdì ed il sabato. Nelle restanti ore della giornata è comunque vietato utilizzare strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, pc, impianti stereofonici ad alto volume;
- giocare d'azzardo, detenere armi di qualsiasi tipo, sostanze stupefacenti, bevande alcoliche, sostanze nocive e materiali infiammabili (candele di ogni tipo comprese) o esplosivi;
- tenere animali, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalle vigenti normative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cani guida per non vedenti) o comunque autorizzati;
- collocare sui terrazzi, sui davanzali o su qualsiasi sporgenza esterna qualsiasi oggetto;
- collocare, anche momentaneamente, materiale ingombrante, compresi stendibiancheria e contenitori di rifiuti di qualsiasi genere - negli spazi comuni non preposti o nei corridoi, con una particolare attenzione per le vie di fuga, che debbono in ogni caso essere sempre mantenute sgombre da qualsiasi impedimento per favorire l'evacuazione degli spazi in caso di incendio od altra emergenza;
- tenere feste non autorizzate: eventuali feste possono essere svolte solo negli spazi all'uopo individuati, con capienza predeterminata e previa prenotazione utilizzando il calendario disponibile nelle portinerie;
- installare complementi di arredo ed attrezzature di qualsiasi genere non di proprietà dell'Ateneo ad eccezione di ausili o supporti necessari per gli ospiti diversamente abili o in possesso di eventuali prescrizioni mediche;
- apportare modifiche ai locali, tinteggiare gli stessi, affiggere poster;
- asportare mobili o attrezzature in dotazione alla Residenze o Unità abitativa;
- installare congegni di chiusura diversi da quelli in dotazione, ad eccezione di ausili o supporti necessari per gli ospiti diversamente abili o in possesso di eventuali prescrizioni mediche, che non interferiscano con la certificazione degli elementi su cui si interviene: l'installazione e successiva disinstallazione dei suddetti ausili non sono a carico dell'Ateneo;
- tenere fornelli per vivande, stufe di riscaldamento o altre attrezzature irradianti calore;
- manomettere l'impianto elettrico e i rilevatori di fumo;
- utilizzare prese multiple;
- rimuovere/spostare gli estintori e la cartellonistica come anche apportare qualsiasi modifica agli ulteriori eventuali impianti presenti presso la stanza (a titolo esemplificativo: impianto idrico, meccanico, impianti speciali);
- utilizzare elettrodomestici non già presenti nella dotazione standard delle stanze e degli spazi comuni della residenza salvo per i piccoli elettrodomestici quali, asciugacapelli, bollitore, piastra per capelli, piccola macchina caffè, epilatore, ferro da stiro, frullino a immersione, scopa elettrica; Tutte le attrezzature devono in ogni caso essere dotate di Marcatura CE di certificazione di conformità europea; l'utilizzo degli elettrodomestici deve essere effettuato rispettando le norme di sicurezza, le istruzioni d'uso e previa verifica, da parte dell'ospite, che le parti isolanti non siano deteriorate;
- alterare il settaggio degli impianti di riscaldamento/condizionamento;
- fumare in violazione delle prescrizioni dettagliate nell'apposito Regolamento di Ateneo per l'applicazione del divieto di fumo, al quale si rimanda;
- sostare nei pressi della portineria per periodi prolungati e per motivi non attinenti ai normali rapporti con il personale delle portinerie;
- assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio, anche potenziale, per le persone o di danneggiamento per le cose o che costituiscano violazioni di Leggi e Regolamenti vigenti;

- gettare dalle finestre ed in qualunque altro spazio della residenza acqua o altri materiali di qualunque tipo;
- gettare nei condotti di scarico di lavabi, gabinetti, o altre condutture, materiali che possano ostruire le tubazioni;
- eseguire o far eseguire interventi di riparazione;
- chiedere alle ditte di cui all'art. 3, diverse dalla Portineria, compiti che esulano dalle loro mansioni, o tenere un comportamento irrispettoso nei confronti degli operatori stessi;
- utilizzare le cucine comuni in modo da pregiudicarne l'uso agli altri ospiti;
- lasciare fornelli/forni/piccoli elettrodomestici accesi incustoditi;
- cedere le chiavi del proprio alloggio ad altre persone, anche solo temporaneamente;
- utilizzare il letto senza coprimaterasso e/o lenzuola, ovvero utilizzare il cuscino senza federa.

Art. 6 - CONNETTIVITÀ DI RETE INFORMATICA

1. Nelle Residenze è disponibile il servizio di connettività di rete informatica. Agli ospiti è consentito l'accesso tramite credenziali personali per il rispetto dell'obbligo di identificabilità.
2. L'accesso alla rete avviene tramite accesso diretto alla rete di Ateneo ed a Internet tramite credenziali di Ateneo.
3. Le modalità generali di utilizzo della rete sono soggette alle *Acceptable User Policy* <https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup> emanate dal Consorzio GARR, del quale l'Università fa parte, e sono adottate nel rispetto del Regolamento relativo all'accesso ed all'utilizzazione della rete informatica e telematica dell'Università.

Art. 7 – ASSENZE

1. Tutti gli ospiti, compresi quelli delle unità abitative, sono tenuti obbligatoriamente a segnalare, per iscritto, al portiere di turno che ne prende nota su un apposito registro, le assenze superiori a 10 giorni.
2. Qualora uno degli ospiti in regime di diritto allo studio universitario, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi fuori sede, è tenuto a segnalare al Settore Diritto allo Studio, la durata dell'assenza e a produrre la relativa documentazione. In tali casi l'ospite è obbligato a liberare la stanza dai propri effetti personali, il frigorifero della camera da cibarie, e l'Università si riserva l'utilizzo della camera limitatamente al periodo d'assenza indicato nonché l'eventuale assegnazione di altra camera al rientro. L'Università in presenza di beni abbandonati procederà al conferimento presso le discariche.

Art. 8 – MALATTIE

1. Gli ospiti sono tenuti a denunciare immediatamente all'Università - tramite il servizio di Ascolto Residenze il quale provvede a informare il Servizio Medico Competente - eventuali malattie contagiose, ritenute tali o certificate da personale medico sanitario.
2. L'Ateneo, in presenza di determinate malattie, con provvedimento motivato e nel rispetto della privacy dell'ospite, può sospendere momentaneamente l'assegnatario dal posto letto fino alla completa guarigione, che dovrà essere certificata da idonea struttura sanitaria.
3. L'Ateneo si riserva di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per far fronte ad eventuali emergenze sanitarie che dovessero verificarsi. Gli ospiti sono tenuti ad uniformarsi alle stesse senza eccezione alcuna, pena la possibilità per l'Ateneo di comminare sanzioni e segnalare l'accaduto alle competenti Autorità.

Art. 9 - TRASFERIMENTI E MOBILITÀ INTERNA

1. Nel corso di ciascun anno di assegnazione, l'ospite ha facoltà di richiedere, senza che da ciò derivi alcun diritto allo stesso od obbligo per l'Università, il trasferimento verso le altre strutture abitative o il trasferimento di camera all'interno della Residenza nella quale gli è stato assegnato il posto alloggio.

2. L'Università può disporre, a proprio insindacabile giudizio, trasferimenti di camera o di Residenza, qualora questi siano ritenuti necessari per una migliore organizzazione del servizio e/o per la risoluzione di eventuali problematiche insorte tra gli ospiti della Residenza.

Art. 10 - UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNI

1. Sono a disposizione degli ospiti presso ciascuna Residenza universitaria spazi comuni per la realizzazione di attività ricreative, culturali e formative.
2. L'accesso alle palestre è riservato agli ospiti della residenza; qualora le dimensioni delle palestre lo consentano è possibile l'accesso agli ospiti di altre residenze secondo la capienza prevista.
3. L'utilizzo degli appositi spazi comuni per convegni o altre iniziative, anche promosse da soggetti esterni alle Residenze deve essere autorizzato espressamente e preventivamente dall'Ateneo.
4. Le cucine comuni sono aperte dalle ore 06:00 alle ore 01:00. L'accesso è consentito in orari diversi, previa richiesta motivata da inoltrare al servizio "Ascolto Residenze Bicocca" per periodi superiori alla settimana, con semplice richiesta in portineria per necessità occasionale.

L'ospite, utilizzatore della cucina, deve:

- Utilizzare i forni con le teglie in dotazione e la carta forno;
- Lasciare puliti e in ordine i tavoli, i piani cottura, i forni, le teglie, frigoriferi/congelatori e la credenza;
- Non lasciare i propri utensili e le proprie cibarie in giro;
- Non appropriarsi di utensili o cibarie non proprie;
- Rispettare la suddivisione prestabilita degli spazi in frigorifero e in freezer;
- Non lasciare in frigorifero cibi scaduti;
- Liberare il frigorifero e congelatore da cibarie nei periodi di assenza di cui all'art.7;
- Spegnerne la luce quando si lascia la cucina, controllando che anche le piastre ed i forni siano spenti;
- Conferire i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, salvo ove consentito, portare gli stessi nel deposito rifiuti di edificio.

Art. 11 - VISITATORI ESTERNI

1. Ogni ospite può ricevere visite, dalle ore 8.00 alle ore 24.00, dalla domenica al giovedì, e dalle 08:00 alle 01:00 il venerdì ed il sabato, di un numero massimo di tre persone per volta negli spazi comuni e comunque nel rispetto del limite massimo di visitatori esterni fissato dai piani di sicurezza vigenti presso ciascuna Residenza. Può altresì ricevere visite, nelle medesime fasce orarie, di un numero massimo di una persona per volta nella stanza e previo consenso dell'altro ospite.

2. E' responsabilità dell'ospite:

- recarsi in portineria per ricevere il visitatore;
- fare in modo che il visitatore depositi in portineria un documento di riconoscimento da ritirare al termine della visita (ciò al fine di consentire la registrazione e l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita da parte dell'addetto alla portineria);
- curare che il visitatore lasci la Residenza o l'Unità abitativa entro gli orari di cui al comma 1;
- curare altresì che il visitatore si comporti civilmente ai sensi del successivo comma 4.

3. E' consentito l'ingresso sempre in via temporanea nei limiti orari di cui sopra, di minorenni presso la Residenza, solo se accompagnati da soggetto esercente la potestà. Con l'accettazione dell'ingresso del minorenne l'ospite esime e solleva l'Università da ogni responsabilità in merito.

4. I visitatori possono accedere nelle sale e spazi comuni solo se accompagnati dagli ospiti della Residenza, i quali sono responsabili in solido del loro comportamento e di eventuali danni da questi causati. In ogni caso i visitatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

Art. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Università ha sempre il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare il buono stato delle Residenze/Alloggi e la corretta tenuta del posto letto assegnato.
2. Hanno il diritto di accesso agli alloggi i manutentori, gli addetti alle pulizie (qualora l'ospite abbia richiesto di essere esentato dal servizio di pulizie ordinaria, verrà comunque effettuata una pulizia mensile) e altri addetti e funzionari incaricati dall'Università, presentandosi in portineria per eventuale ritiro chiavi. La verifica della presenza nell'alloggio dell'ospite da parte degli addetti avviene bussando alla porta e annunciando la propria presenza qualora le attività siano state precedentemente comunicate e calendarizzate; qualora invece non si sia riusciti a rispettare i programmi precedentemente indicati, la verifica della presenza degli ospiti avverrà previa telefonata alle camere.
I servizi di pulizia saranno svolti se le superfici tutte (anche arredi) saranno lasciate libere da oggetti.
3. L'accesso è possibile nelle seguenti fattispecie:
 - Senza preavviso:
 - a) attività il cui calendario/programma è stato comunicato agli ospiti;
 - b) interventi o riparazioni con carattere di urgenza o richiesti dagli ospiti dell'alloggio stesso;
 - c) prolungata assenza dell'ospite;
 - d) segnalazioni di indebita occupazione del posto alloggio;
 - e) successivamente alla data di scadenza del periodo di assegnazione o alla data indicata in caso di revoca o trasferimento d'ufficio, qualora l'ospite non abbia provveduto a restituire le chiavi alla portineria e/o non abbia liberato l'alloggio dai suoi effetti personali.
 - Con Preavviso:
 - a) sopralluoghi di verifica delle condizioni dell'alloggio, all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione
 - b) interventi di manutenzione che limitino le condizioni di fruibilità dell'alloggio;
 - c) controlli periodici che si effettuano durante il periodo di assegnazione, anche per verificare il rispetto del presente regolamento;
 - d) qualunque altro caso si reputi necessario od opportuno;
 - e) a richiesta degli ospiti per segnalazione di violazioni al presente Regolamento;
 - f) controlli finalizzati alla verifica della tenuta del posto letto, delle condizioni igieniche e manutentive, ivi compresa la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sulla base dei regolamenti comunali;
 - g) adeguamento o controllo della situazione inventariale degli arredi o delle attrezzature presenti.
4. L'ospite, in ogni caso, ha diritto di chiedere alla portineria di prendere visione degli accessi avvenuti nella camera assegnata in sua assenza.
5. L'Università si riserva la facoltà di installare presso le Residenze sistemi di allarme, controllo accessi e videosorveglianza per fini esclusivi di sicurezza. In caso di installazione di tali apparati viene data opportuna segnalazione secondo i termini previsti dalle vigenti normative, predisponendo anche la necessaria modulistica informativa secondo quanto previsto dalle normative comunitarie in materia.

Art. 13 – AMMISSIONE E RICONSEGNA ALLOGGIO

1. L'Università, tramite incaricati di propria fiducia, all'atto dell'assegnazione del posto letto ed al momento delle dimissioni dell'ospite provvede alla verifica in contraddittorio degli arredi, corredi e materiali consegnati, redigendo al momento appositi verbali che devono essere sottoscritti dalle parti interessate.
2. L'ospite, al termine del periodo di ospitalità, deve riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento.
3. L'ospite si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo di almeno 10 giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con incaricati di fiducia dell'Università.
4. Qualora vengano accertati eventuali danni, l'Ateneo si riserva il diritto di agire per il recupero delle spese per il ripristino del locale, arredi e impianti a servizio degli stessi.
5. In caso di danneggiamenti agli spazi comuni della Residenza, a seguito di atti vandalici ad opera di ignoti, l'Ateneo intraprende ogni opportuna azione, secondo la normativa vigente, al fine di tutelare i propri diritti.

6. L'ospite dimesso deve liberare la camera dalle cose di sua proprietà, dopo che si sia eventualmente esercitato su di esse il privilegio di cui all'art. 2760 C.C. Il personale addetto può disporre il ritiro degli oggetti abbandonati e conferirli alle discariche.

7. Qualora, dopo l'assegnazione del posto letto, insorgano casi di decadenza - quali ad esempio laurea, trasferimenti, revoca del posto - l'assegnatario deve dare tempestivamente le sue dimissioni. In caso contrario viene applicata, qualora prevista, la tariffa non agevolata a partire dal verificarsi della decadenza fino al giorno delle effettive dimissioni.

Art. 14 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti - e fatte salve le eventuali ulteriori richieste risarcitorie per danni causati da fatti illeciti - con i seguenti provvedimenti:

a) Richiamo scritto:

viene applicato dal Rettore, sulla base di un'istruttoria presentata dal Dirigente dell'Area competente sul Diritto allo Studio. Entro sette giorni dal ricevimento della e-mail di contestazione l'ospite può inviare all'indirizzo e-mail sanzioni.residenze@unimib.it le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali la sanzione può essere irrogata o meno.

b) Sanzione pecuniaria:

viene applicata dal Rettore, sulla base di un'istruttoria presentata dal Dirigente dell'Area competente sul Diritto allo Studio. Entro sette giorni dal ricevimento della e-mail di contestazione l'ospite può inviare all'indirizzo e-mail sanzioni.residenze@unimib.it le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali la sanzione può essere irrogata o meno. In caso di irrogazione, l'ospite provvede al pagamento della sanzione nei modi indicati nella contestazione entro 7 giorni; in caso contrario viene applicata una mora di € 25,00.

All'ospite viene applicata la sanzione pecuniaria di € 50,00 per ciascun comportamento elencato nella sezione A1) della tabella più avanti riportata - redatta a titolo esemplificativo e non esaustivo - nonché per altri comportamenti per cui tale sanzione venga reputata idonea in base alla gravità della condotta.

c) Richiamo scritto con valore di diffida e sanzione pecuniaria:

viene applicato dal Rettore, sulla base di un'istruttoria presentata dal Dirigente dell'Area competente sul Diritto allo Studio. Entro sette giorni dal ricevimento della e-mail di contestazione l'ospite può inviare all'indirizzo e-mail sanzioni.residenze@unimib.it le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali la sanzione può essere irrogata o meno. In caso di irrogazione, l'ospite provvede al pagamento della sanzione pecuniaria nei modi indicati nella contestazione entro 7 giorni; in caso contrario viene applicata una mora di € 25,00.

All'ospite viene notificato un richiamo scritto, recante una diffida dal porre in essere ulteriori analoghe violazioni, pena l'applicazione della misura della sospensione temporanea del posto alloggio in caso di violazioni multiple e/o reiterate, e viene applicata una sanzione pecuniaria di € 100,00, per ciascun comportamento elencato nella sezione A2) della tabella più avanti riportata - redatta a titolo esemplificativo e non esaustivo - nonché per altri comportamenti per cui tale sanzione venga reputata idonea in base alla gravità della condotta.

d) Sospensione temporanea del posto alloggio:

viene applicata dal Rettore, sulla base di un'istruttoria presentata dal Dirigente dell'Area competente sul Diritto allo Studio. Entro dieci giorni dal ricevimento della e-mail di contestazione l'ospite può inviare le proprie controdeduzioni all'indirizzo e-mail sanzioni.residenze@unimib.it, a seguito delle quali la sanzione può essere irrogata o meno. In caso di irrogazione, l'assegnatario deve lasciare l'alloggio entro i termini comunicati e non può farvi rientro per tutto il periodo della sospensione. La sospensione temporanea viene applicata nei casi indicati nella sezione A3) della tabella più avanti riportata - redatta a titolo esemplificativo e non esaustivo - nonché per altri comportamenti per cui tale sanzione venga reputata idonea in base alla gravità della condotta.

e) Revoca del posto alloggio:

viene applicata dal Rettore, sulla base di un'istruttoria presentata dal Dirigente dell'Area competente sul Diritto allo Studio. Entro dieci giorni dal ricevimento della e-mail di contestazione l'ospite può inviare le proprie controdeduzioni all'indirizzo e-mail sanzioni.residenze@unimib.it, a seguito delle quali la revoca può essere irrogata o meno. In caso di irrogazione, l'assegnatario deve lasciare l'alloggio entro i termini comunicati. Il posto alloggio viene revocato nei casi indicati nella sezione A4) della tabella più avanti riportata - redatta a titolo esemplificativo e non esaustivo - nonché per altri comportamenti per cui tale sanzione venga reputata idonea in base alla gravità della condotta.

A1 - COMPORTAMENTI PER CUI È PREVISTA SANZIONE PECUNIARIA
<i>All'ospite viene applicata la sanzione pecuniaria di € 50,00 nei seguenti casi (elenco esemplificativo e non tassativo):</i>
1) non aver rispettato le regole fissate per l'utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli spazi studio, sportivi e ricreativi messi a disposizione degli ospiti;
2) non aver rispettato le modalità di ingresso di visitatori esterni alla residenza negli orari consentiti;
3) aver recato disturbo agli ospiti e ai vicini. L'utilizzo di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici o similari e il comportamento generale devono essere tali da non arrecare disturbo;
4) aver posizionato materiale ingombrante negli spazi comuni e nelle stanze, con particolare riferimento alle vie di fuga, che debbono in ogni caso essere sempre mantenute sgombrare da qualsiasi impedimento per favorire l'evacuazione degli spazi in caso di incendio od altra emergenza
5) aver collocato sui terrazzi e sui davanzali o su qualsiasi sporgenza esterna qualsiasi oggetto;
6) aver gettato dalle finestre ed in qualunque altro spazio della residenza acqua, o altri materiali di qualunque tipo;

7) aver asportato o introdotto mobili o attrezzature o congegni di chiusura che interferiscano con la certificazione degli elementi ad essi associati, nei luoghi comuni e nelle stanze; aver spostato, smontato, modificato gli arredi e complementi.

8) non aver raccolto e differenziato i rifiuti e non averli conferiti negli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata, le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate all'ospite responsabile, o in via solidale a tutti gli ospiti della struttura;

9) aver applicato adesivi, manifesti permanenti che arrechino danni su pareti porte o arredi; aver esposto avvisi cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;

10) aver gettato nei condotti di scarico di lavandini lavabi, wc o altri, materiali che possano ostruire le tubazioni;

11) aver lasciato non puliti e in disordine i tavoli, i piani cottura e la credenza delle cucine; mancato rispetto della suddivisione prestabilita degli spazi in frigorifero e in freezer;

12) aver tenuto feste non autorizzate ovvero averle tenute in spazi diversi da quelli all'uopo individuati;

13) aver tenuto fornelli per vivande, stufe di riscaldamento o altre attrezzature irradianti calore;

14) aver sostato nei pressi della portineria per periodi prolungati e per motivi non attinenti ai normali rapporti con il personale delle portinerie;

15) aver fatto uso delle cucine comuni difformemente da quanto prestabilito dal presente regolamento e/o in modo da pregiudicarne l'uso per altri ospiti;

16) aver utilizzato il letto senza coprimaterasso e/o lenzuola, ovvero il cuscino senza federe;

A2 - COMPORTAMENTI PER CUI SONO PREVISTI RICHIAMO SCRITTO CON VALORE DI DIFFIDA E SANZIONE PECUNIARIA

All'ospite verrà notificato un richiamo scritto con valore di diffida e l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ciascun comportamento elencato nei seguenti casi (elenco esemplificativo e non tassativo):

1) essere stato negligente nel tenere in ordine e puliti gli spazi assegnati;

2) aver recato disturbo agli ospiti e ai vicini dopo le ore 23:00 e prima delle ore 8:00, dalla domenica al giovedì, e dalle 01:00 alle 08:00 il venerdì ed il sabato: sono vietati canti, suoni e rumori molesti di qualsiasi tipo sia nelle stanze che negli spazi comuni;

3) aver tenuto comportamento non corretto nei confronti del personale degli operatori economici e degli altri ospiti o visitatori;

4) aver dato ospitalità presso l'alloggio assegnato o presso la Residenza a visitatori esterni alla residenza al di fuori degli orari consentiti;

5) aver tenuto all'interno della struttura animali senza autorizzazione;

6) aver alterato il settaggio degli impianti di riscaldamento/condizionamento;

7) aver utilizzato prese multiple;

8) aver lasciato accesi e incustoditi fornelli/forni/piccoli elettrodomestici;

9) aver posto in essere violazioni multiple e/o reiterate che abbiano fatto incorrere l'assegnatario in più di una sanzione di cui all'elenco A1.

A3 - COMPORTAMENTI PER CUI È PREVISTA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL POSTO-ALLOGGIO

Il posto alloggio viene temporaneamente sospeso all'assegnatario nei seguenti casi (elenco esemplificativo e non tassativo):

1) aver praticato gioco d'azzardo;

2) aver posto in essere violazioni multiple e/o reiterate che abbiano fatto incorrere l'assegnatario in più di una sanzione di cui all'elenco A2.

A4 - COMPORTAMENTI PER CUI È PREVISTA LA REVOCA DEL POSTO-ALLOGGIO

Il posto alloggio viene revocato all'assegnatario nei seguenti casi (elenco esemplificativo e non tassativo):

1) aver ceduto o sublocato il proprio posto letto a terzi, indipendentemente dal motivo per cui ciò sia avvenuto;

2) aver ceduto, o consentito l'utilizzo, a terzi della chiave di accesso alla residenza;

3) aver detenuto materiali infiammabili, armi, sostanze nocive o stupefacenti o comunque vietate dalla legge;

4) non aver utilizzato il proprio alloggio per n. 3 mesi consecutivi, in assenza di gravi e comprovati motivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rilascio visto, malattia dell'assegnatario e/o dei familiari, soggiorno di studio presso altra sede universitaria italiana o straniera, tesi di ricerca in altra città, regione, nazione);

5) aver assunto condotte o effettuato azioni che possano costituire motivo di rischio, anche potenziale, di gravi danni per persone o cose;

6) aver manomesso l'impianto elettrico e i rilevatori di fumo, aver rimosso/spostato gli estintori e la cartellonistica come anche aver apportato qualsiasi modifica agli ulteriori eventuali impianti presenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: idrico, meccanico, impianti speciali)

7) aver posto in essere violazioni multiple e/o reiterate che abbiano fatto incorrere l'assegnatario in più di una sanzione di cui all'elenco A3.

2. Le contestazioni e le sanzioni di cui al presente articolo vengono comunicate tramite e-mail all'indirizzo comunicato dall'assegnatario al momento dell'assegnazione.

3. In riferimento alle fattispecie di cui alle lettere b), c) d) ed e) del precedente comma 1, l'ospite verso il quale si sia proceduto all'irrogazione della corrispondente sanzione può presentare in forma scritta esposto al Rettore recante richiesta di riesame.

4. Le violazioni delle norme relative ai divieti di fumo, così come previsti dall'apposito Regolamento di Ateneo in materia, saranno sanzionate nella misura e secondo le procedure previste dal Regolamento medesimo.

Art. 15 - SOSPENSIONE CAUTELARE

1. In presenza di un fatto ritenuto di particolare gravità, che giustifichi un ragionevole timore di pericolo per l'incolumità personale degli altri residenti e/o di danno grave ai beni e alle strutture dell'Ateneo, l'ospite può essere sospeso in via cautelare dai benefici anche prima che sia terminato il procedimento disciplinare.

2. Per gli ospiti la sospensione cautelare è disposta dal Rettore a seguito di segnalazione da parte del Dirigente dell'Area competente sul Diritto allo Studio o da parte dei competenti uffici dell'Area stessa e avverso al provvedimento è concessa richiesta di riesame tramite esposto indirizzato al Rettore, che assume le proprie decisioni in merito entro il termine di cinque giorni dalla proposizione di tale istanza. L'ospite che, successivamente, risulti estraneo ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nel beneficio.

Art. 16 – CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELLE RESIDENZE: COSTITUZIONE, COMPITI, FUNZIONAMENTO

1. Al fine di stabilire un più stretto, organico e continuativo rapporto tra l'Università e gli ospiti alloggiati nelle Residenze universitarie, è istituita una Consulta dei rappresentanti degli studenti delle Residenze.

2. La Consulta svolge il ruolo di interlocutore degli organi e delle strutture competenti dell'Ateneo rispetto alle questioni - di interesse per gli ospiti- legate alla gestione delle Residenze, ed ha il compito di raccogliere le istanze degli ospiti e di elaborare proposte funzionali al miglioramento dei servizi erogati nell'ambito delle Residenze medesime.

3. La Consulta ha diritto di presentare all'Università interrogazioni scritte su problematiche relative alle Residenze e ad ottenere risposta scritta alle interrogazioni medesime. Le interrogazioni devono essere incluse nel verbale di cui al comma 6. Alle interrogazioni l'Università risponde tramite e-mail inviata dal seguente indirizzo di posta elettronica: ascolto.residenzebicocca@unimib.it.

4. La Consulta è composta da 7 rappresentanti eletti ai sensi del successivo art. 17, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

5. La durata del mandato della Consulta è pari ad un anno. I componenti sono nominati con Decreto Rettorale e possono essere rieletti.

6. La Consulta elegge al proprio interno, nella prima seduta di ciascun mandato, un Presidente e un Segretario. Le sedute possono svolgersi in modalità telematica. Il Presidente può richiedere la partecipazione alla seduta del Rettore o suo delegato, dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo facendone espressa richiesta tramite e-mail inviata all'indirizzo email: ascolto.residenzebicocca@unimib.it almeno 7 giorni prima della data prevista per la seduta. Al termine di ogni seduta la Consulta redige un verbale che viene trasmesso dal Presidente tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica: ascolto.residenzebicocca@unimib.it.

7. La Consulta si riunisce di norma una volta al mese ad eccezione del mese di agosto fatta salva la possibilità di riunirsi in sede straordinaria.

8. All'atto della costituzione della Consulta, decadono eventuali rappresentanze studentesche individuate ai sensi dell'art.15 del "Regolamento di convivenza nelle Residenze e Unità abitative", emanato con Decreto

Rettorale Prot. n. 0075894/19 del 8 ottobre 2019, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

9. Nelle more dello svolgimento delle elezioni di cui al successivo art. 17, la Consulta, in ogni caso istituita mediante Decreto Rettorale, si compone in via transitoria dei rappresentanti degli studenti individuati secondo le modalità precedentemente invalse. I nominativi di tali rappresentanti vengono comunicati ai competenti Uffici dell'Università, ai fini della decretazione, dal Gestore dei servizi alberghieri.

Art. 17 – ELEZIONE DELLA CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELLE RESIDENZE

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio provvedimento almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Consulta. Con tale provvedimento vengono definiti:

- le date e gli orari del voto;
- le Residenze interessate dalla votazione;
- la distribuzione degli eligendi per Residenza, stabilita in proporzione agli studenti che occupano gli alloggi alla data di emanazione del provvedimento e tenendo conto della necessità di garantire la massima rappresentatività;
- le modalità e i termini di presentazione e di ritiro delle candidature. Sono ammesse esclusivamente candidature individuali e non di lista;
- gli ulteriori adempimenti relativi alla procedura elettorale.

2. Con lo stesso provvedimento, o con ulteriore successivo provvedimento, vengono definite l'ubicazione precisa dei seggi e la loro composizione. Di norma viene istituito un seggio presso ciascuna delle Residenze interessate alla votazione.

3. L'elettorato attivo è attribuito, partitamente per ciascuna Residenza, a studenti e dottorandi iscritti a corsi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che occupano gli alloggi della Residenza medesima alla data di emanazione del provvedimento.

4. L'elettorato passivo è attribuito, partitamente per ciascuna Residenza, a studenti e dottorandi iscritti a corsi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che occupano gli alloggi della Residenza medesima alla data di emanazione del provvedimento e che abbiano obbligatoriamente presentato la propria candidatura individuale nei termini e secondo le modalità fissati dal provvedimento di indizione. E' tuttavia ineleggibile chi già ricopra la carica di componente dei seguenti organi dell'Ateneo: Senato accademico; Consiglio di amministrazione; Nucleo di valutazione.

5. Dell'indizione delle elezioni è data adeguata pubblicità nelle residenze a cura dell'Università. Delle candidature e del loro eventuale ritiro è data adeguata pubblicità dall'Università.

6. I requisiti dell'elettorato attivo devono essere posseduti entro e non oltre il primo giorno di votazione; i requisiti dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro la data di scadenza di presentazione della candidatura.

7. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

8. Per ciascuna Residenza, le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un decimo dei rispettivi aventi diritto.

9. Qualora, per una o più Residenze, non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente, o qualora non vengano avanzate candidature, la relativa rappresentanza resterà vacante, senza che risulti pregiudicata la validità della composizione della Consulta. Al verificarsi di tale ipotesi, la Consulta si attiverà comunque per recepire, anche attraverso audizioni o altre forme di coinvolgimento, le istanze degli ospiti delle Residenze prive di rappresentanza in seno all'organo.

10. Risultano eletti, partitamente per ciascuna Residenza, i candidati che riportano il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano anagraficamente.

11. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro di un rappresentante eletto presso una Residenza, si procede alla sostituzione attingendo dalla graduatoria relativa alla stessa Residenza; in mancanza, e solo laddove in seguito alla cessazione la Residenza risulti priva di rappresentanza in seno all'organo, si procede mediante elezioni suppletive, da indire entro 30

giorni dal verificarsi della vacanza. Il componente subentrante resta in carica fino alla conclusione del mandato della Consulta.

12. In ogni caso non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi quattro mesi del mandato della Consulta.

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla legge nazionale, alle norme previste dal Bando di concorso per l'erogazione delle provvidenze in regime di diritto allo studio universitario ed alle disposizioni di Leggi di P.S. in quanto applicabili ed ad ogni altra normativa comunque applicabile che regoli la convivenza in ambienti comunitari.